



COMMISSARIO DELEGATO

primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018.
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)



**IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'**

ing. Silvano Vernizzi

COMUNI VARI

PROVINCIA DI BELLUNO

CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PROFONDO DEL CORPO STRADALE IN TRATTI SALTUARI LUNGO LE S.R. E S.P. DI COMPETENZA DI VENETO STRADE SPA - ZONA C

ALLEGATO N.

A

SCALA

--

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI

CODICE PIANO INVESTIMENTI

**VENSTR-130
VENSTR-160a**

PROGETTISTA

ing. Michele Artusato



COLLABORATORI

ing. Michela Dalla Vedova
geom. Mattia Dal Paos

REV	NOME FILE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
2						
1						
0	VENSTR-111-158-160b	APR/2019	ACC_QUADRO	MDV	MDV	AM

NOTE



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016, PER L'ESECUZIONE DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PROFONDO DEL CORPO STRADALE IN TRATTI SALTUARI LUNGO LE S.R. E S.P. DI COMPETENZA DI VENETO STRADE SPA. – ZONA C

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI

Per la stipula di Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.

LAVORI DI

CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PROFONDO DEL CORPO STRADALE IN TRATTI SALTUARI LUNGO LE S.R. E S.P. DI COMPETENZA DI VENETO STRADE SPA - ZONA C.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Silvano Vernizzi

Il Progettista

Ing. Michele Artusato

INDICE DEGLI ARGOMENTI

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 Norme e principi giuridici di riferimento. Definizioni
- Art. 2 Oggetto dell'Accordo Quadro
- Art. 3 Ammontare e categorie dell'Accordo Quadro - Suddivisione per Lotti
- Art. 4 Durata dell'Accordo Quadro
- Art. 5 Ammontare dei Contratti Applicativi

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6 Interpretazione dell'Accordo Quadro
- Art. 7 Documenti contrattuali
- Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - essenzialità delle clausole
- Art. 9 Modalità e tempi di stipula dei Contratti Applicativi
- Art. 10 Fallimento dell'appaltatore e risoluzione dell'Accordo Quadro
- Art. 11 Rappresentante dell'Aggiudicatario, domicilio e Direttore dei Lavori
- Art. 12 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
- Art. 13 Disposizioni per l'impiego di prodotti da costruzione

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 14 Consegna e inizio dei lavori
- Art. 15 Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 16 Sospensioni e proroghe
- Art. 17 Sospensioni ordinate dal RUP
- Art. 18 Penale per ritardi in fase di esecuzione dei singoli Contratti Applicativi
- Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
- Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- Art. 22 Danni di forza maggiore

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- Art. 23 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a corpo
- Art. 24 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura
- Art. 25 Eventuali lavori in economia
- Art. 26 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 27 Anticipazione del prezzo
- Art. 28 Pagamenti in acconto
- Art. 29 Pagamenti a saldo
- Art. 30 Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 31 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
- Art. 32 Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo
- Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 6 - GARANZIE

- Art. 34 Garanzie per la partecipazione
- Art. 35 Garanzie per l'esecuzione
- Art. 36 Riduzione delle garanzie
- Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 38 Variazione dei lavori
- Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 40 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 41 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 42 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS)
- Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo
- Art. 44 Piano Operativo di Sicurezza
- Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 46 Subappalto
- Art. 47 Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 48 Pagamenti dei subappaltatori

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 49 Accordo bonario e transazione
- Art. 50 Contenzioso
- Art. 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 52 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Art. 53 Risoluzione del contratto e recesso

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE LAVORI

- Art. 54 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 55 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 56 Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 - NORME FINALI

- Art. 57 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 58 Conformità agli standard sociali
- Art. 59 Proprietà dei materiali di scavo e demolizione
- Art. 60 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati
- Art. 61 Terre e rocce da scavo
- Art. 62 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
- Art. 63 Rifiuti
- Art. 64 Spese contrattuali, imposte e tasse
- Art. 65 Disciplina del cantiere
- Art. 66 Custodia del cantiere
- Art. 67 Cartello di cantiere

PARTE PRIMA - TITOLO 1

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Norme e principi giuridici di riferimento. Definizioni

Ai fini del presente Accordo Quadro si intende per:

a.	Codice dei contratti: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017 (correttivo appalti), oltre alle Delibere ANAC 14/09/2016 n.973, 21/09/2016 n.1005, 26/10/2016 n.1096, 26/10/2016 n.1097, 16/11/2016 n.1190, 16/11/2016 n.1293, 15/02/2016 n.55, oltre alle relazioni AIR – Linee guida n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e con le modifiche previste dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019) e dal D.L. 32 del 18 Aprile 2019 (Decreto Sblocca Cantieri)
b.	Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;
c.	Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;
d.	D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e.	Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;
f.	Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;
g.	Aggiudicatario: Aggiudicatario della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro con la quale sarà sottoscritto l'Accordo medesimo.
h.	Appaltatore: Aggiudicatario dell'Accordo Quadro dal momento in cui gli viene assegnato un Contratto applicativo, con riferimento a ciascun Contratto applicativo.
i.	RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile dei lavori;
i.	DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori;
l.	DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
m.	SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
n.	PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
o.	POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
p.	Costo del personale (anche CP): per quanto riguarda il costo del personale impiegato nei singoli Contratti Applicativi, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi, al netto delle Spese

	Generali e degli Utili di Impresa, si deve fare riferimento al Prezzario Regionale vigente;
q.	Sicurezza generale (anche SG): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D. Lgs. 81/2008;
r.	Sicurezza speciale (anche SS): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008;
s.	Contratti Applicativi : Successivi Contratti affidati all'interno del presente Accordo Quadro, secondo fac. simile riportato nell'Allegato "I"

Art.2 Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Ai sensi degli articoli 1, 32 e 54 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i., l'oggetto dell'accordo quadro, consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) Stazione Appaltante: Veneto Strade S.p.A, Sede Legale Amministrativa e Operativa Via C. Baseggio, 5 30174 Mestre Venezia P.Iva - C.F. e Reg.Imp. n° 03345230274;
 - b) descrizione sommaria: CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PROFONDO DEL CORPO STRADALE IN TRATTI SALTUARI LUNGO LE S.R. E S.P. DI COMPETENZA DI VENETO STRADE S.P.A. - ZONA C;
 - c) ubicazione: si faccia riferimento agli allegati "E1-E2" dal titolo "Corografia - Elenco Strade".
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal presente progetto con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'elenco delle Strade di cui agli allegati "E1-E2" potrà eventualmente essere integrato e/o modificato, nell'ambito del territorio di applicazione dell'Accordo Quadro, a seguito di esigenze che si rendano necessarie senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi potranno essere:

- di risanamento superficiale;
- di trattamento superficiale;
- di risanamento profondo;
- di sola stesa di strati di base e/o binder e/o usura e successiva rullatura, eventualmente previa fresatura di strati di sedime stradale;
- di consolidamento cigli stradali;
- di ripristino cedimenti.

Sono compresi nei lavori dell'Accordo Quadro:

- eventuali tagli delle pavimentazioni;
- demolizioni delle pavimentazioni stradali ammalorate;
- regolarizzazione del fondo e formazione di eventuali cassonetti;
- trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta con oneri a carico dell'Impresa;
- rifacimento segnaletica orizzontale;
- ripristino e/o adeguamento reti raccolta e smaltimento acque;
- adeguamento e/o rifacimento opere di attraversamento stradale.

inoltre, sono comprese le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori, ad essi connessi, il tutto per rendere l'attività da svolgere finita ed eseguita a "regola d'arte" e comunque di tutte quelle

lavorazioni, anche propedeutiche, previste dall'Elenco Prezzi Unitari come disposto al successivo comma 2.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
5. Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate nell'Elenco prezzi unitari, allegato "B" del presente Accordo Quadro. Veneto Strade S.p.A. potrà occasionalmente richiedere in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria OG3 sebbene non comprese nell'elenco prezzi allegato al presente atto. In tal caso si applicherà quanto previsto al capo 7 (artt. 38 e 39) del presente "Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali".
6. Il tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni è stabilito al successivo art. 3. La durata dell'Accordo Quadro è stabilita al successivo art. 4.
7. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente potranno essere richiesti da Veneto Strade S.p.A., ai sensi del presente Accordo, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fin tanto che Veneto Strade S.p.A. non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo a Veneto Strade S.p.A., ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui Veneto Strade S.p.A. si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite dall'Accordo Quadro stesso.
8. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro, con obbligo di comunicare a Veneto Strade S.p.A. entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.
9. I singoli affidamenti saranno affidati secondo le procedure previste dai successivi artt. 5 e 9.
10. I singoli affidamenti comprenderanno tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute negli elaborati del presente Accordo Quadro e nei successivi contratti applicativi.

Art.3 - Ammontare e categorie dell'Accordo Quadro - Suddivisione per Lotti

3.1 LOTTO N°1 – VENSTR-160a_zona C_Consolidamento ciglio di valle e ripristino profondo solido stradale in tratti saltuari - CUP H97H19000500001

3.1.1 Veneto Strade S.p.A. non garantisce un importo minimo dell'Accordo Quadro – Lotto n°1

3.1.2 L'importo massimo dell'Accordo Quadro del presente lotto n° 1 risulta così composto:

a	Importo massimo dei lavori dell'Accordo Quadro - Lotto 1 soggetti a ribasso d'asta (al netto degli oneri per la sicurezza)	€ 2.897.613,64
b	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 67.386,36
(a+b) Totale complessivo massimo dei contratti applicativi del lotto 1		€ 2.965.000,00

La categoria e classifica di cui si compone il lotto 1 è così individuata:

Categoria	Declaratoria	Importo (*)	Class.	Qualificaz. obbligatoria si/no	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente / scorporabile	subappaltabile (si/no)

OG3	Opere stradali	€ 2.965.000,00	IVbis	SI	100%	<i>Prevalente</i>	SI limite del 50% (**)
------------	----------------	-----------------------	--------------	----	------	-------------------	------------------------

(*) Comprensivo degli oneri per la sicurezza

(**) Nel limite, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, del 50%, dell'importo complessivo del contratto.

La categoria di cui alla precedente tabella ricomprende lavorazioni riconducibili alla categoria OS 10 - "Segnaletica stradale non luminosa", di importo pari al 2% (due per cento) dell'importo totale del Lotto 1. Tale categoria non rileva ai fini della qualificazione dell'Appaltatore (e il relativo importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rileva esclusivamente ai fini del subappalto.

- 3.1.3 Veneto Strade S.p.A. potrà utilizzare l'Accordo Quadro per tutte le lavorazioni indicate nell'elenco prezzi di cui all'allegato "B" del presente Accordo in base alle necessità della Stazione Appaltante che saranno dettagliate nei contratti applicativi di cui all'allegato "C", dove verrà precisato l'oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate da Veneto Strade S.p.A. nel corso dell'Accordo Quadro.
- 3.1.4 In relazione al costo della manodopera e l'incidenza percentuale della stessa all'interno del singolo prezzo di applicazione, si è fatto riferimento al Prezzario Regionale attualmente vigente. In particolare, si faccia specifico riferimento alla relazione introduttiva all'elenco prezzi aziendale approvato da Veneto Strade S.p.A. con Determina n°16.028/2018 del 26/06/2018.
- 3.1.5 Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si stimano i costi per la manodopera in € 336.206,67.

3.2 LOTTO N°2 – VENSTR-130_S.P.7_Ripristino profondo corpo stradale per cedimento ciglio di valle dal km 0+000 al km 8+886 - CUP H17H19000560001

3.2.1 Veneto Strade S.p.A. non garantisce un importo minimo dell'Accordo Quadro – Lotto n°2

3.2.2 L'importo massimo dell'Accordo Quadro del presente lotto n° 2 risulta così composto:

a	Importo massimo dei lavori dell'Accordo Quadro - Lotto 2 soggetti a ribasso d'asta (al netto degli oneri per la sicurezza)	€ 288.295,45
b	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.704,55
(a+b) Totale complessivo massimo dei contratti applicativi del lotto 2		€ 295.000,00

La categoria e classifica di cui si compone il lotto 2 è così individuata:

Categoria	Declaratoria	Importo (*)	Class.	Qualificaz. obbligatoria si/no	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente / scorporabile	subappaltabile (si/no)
OG3	Opere stradali	€ 295.000,00	II	SI	100%	<i>Prevalente</i>	SI limite del 50% (**)

(*) Comprensivo degli oneri per la sicurezza

(**) Nel limite, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, del 50%, dell'importo complessivo del contratto.

La categoria di cui alla precedente tabella ricomprende lavorazioni riconducibili alla categoria OS 10 - "Segnaletica stradale non luminosa", di importo pari al 2% (due per cento) dell'importo totale del Lotto 1. Tale categoria non rileva ai fini della qualificazione dell'Appaltatore (e il relativo importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rileva esclusivamente ai fini del subappalto.

- 3.2.3 Veneto Strade S.p.A. potrà utilizzare l'Accordo Quadro per tutte le lavorazioni indicate nell'elenco prezzi di cui all'allegato "B" del presente Accordo in base alle necessità della Stazione Appaltante che saranno dettagliate nei contratti applicativi di cui all'allegato "C", dove verrà precisato l'oggetto esatto dei lavori, le

specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate da Veneto Strade S.p.A. nel corso dell'Accordo Quadro.

3.2.4 In relazione al costo della manodopera e l'incidenza percentuale della stessa all'interno del singolo prezzo di applicazione, si è fatto riferimento al Prezzario Regionale attualmente vigente. In particolare, si faccia specifico riferimento alla relazione introduttiva all'elenco prezzi aziendale approvato da Veneto Strade S.p.A. con Determina n°16.028/2018 del 26/06/2018.

3.2.5 Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si stimano i costi per la manodopera in € 33.450,58.

Art.4 - Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori al quale il Lotto si riferisce o al raggiungimento dell'importo massimo previsto dal Lotto stesso di cui al precedente art. 3;
2. In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 3. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.
3. L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
4. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che Veneto Strade S.p.A. richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
5. L'Accordo Quadro potrà risolversi anticipatamente rispetto alla durata massima, in relazione all'esaurimento, a seguito di stipula dei seguenti contratti applicativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo nel presente Accordo.
6. In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, ivi compreso il ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 108 commi 3 e 4 del Codice dei Contratti), anche riferito alle singole fasi previste dal programma dei lavori, Veneto Strade S.p.A. avrà facoltà di risolvere immediatamente dall'Accordo Quadro senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

Art. 5 - Ammontare dei Contratti Applicativi

1. I contratti applicativi sono stipulati in parte "a corpo" e in parte "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i..
2. Il corrispettivo di ciascun Contratto Applicativo sarà determinato applicando l'Elenco prezzi unitari, allegato "B", ribassato della percentuale offerta (con esclusione della quota relativa all'incidenza degli oneri generali di sicurezza compresi nelle voci di prezzo) al computo metrico predisposto per ciascun affidamento.

Tale importo comprende:

- materiali: tutte le spese per forniture, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- operai e mezzi d'opera: tutte le spese per forniture, operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,

antinfortunistica e del lavoro;

- lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera;
 - altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.
3. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del personale qualificato e della segnaletica temporanea, anche di deviazione di itinerario, necessarie a pilotare il traffico, nell'ambito del cantiere stradale, a mezzo di movieri con paletta.
 4. I contratti applicativi saranno stipulati sulla base del fac-simile riportato in allegato "C".

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione dell'Accordo Quadro

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Accordo Quadro tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Accordo Quadro si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente Accordo Quadro, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 7 - Documenti contrattuali

1. L'Accordo Quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo Quadro relativo ad ogni singolo Lotto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) Il presente Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari (allegato "B");
 - c) Il fac simile di Contratto Applicativo (allegato "C");
 - d) il Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche (allegato "D1");
 - e) il Capitolato Speciale di Appalto – Norme di Misurazione (allegato "D2");
 - f) L'elenco delle Strade con relativo sviluppo chilometrico per la parte relativa ad ogni singolo lotto (allegati "E1 – E2 – E3");
 - g) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Accordo Quadro;
3. Fanno parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo e verranno ad esso allegati:
 - a) il Piano di Sicurezza e Coordinamento/Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al

- D.Lgs. 81/2008 e le eventuali proposte integrative al piano medesimo;
- b) gli eventuali specifici Capitolati Speciali d'Appalto – Norme Generali e Norme Tecniche redatti per il singolo progetto;
 - c) il computo metrico estimativo del singolo progetto-contratto applicativo.
4. Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, anche se non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati in atti presso gli Uffici di Veneto Strade S.p.A.:
 - a) il Contratto di Accordo Quadro relativo ad ogni singolo Lotto;
 - b) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto in appalto, ivi compresi i particolari costruttivi e il cronoprogramma.
 5. Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell'affidamento di ciascun contratto applicativo.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - essenzialità delle clausole

1. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente Accordo Quadro.
2. L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti che dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
3. L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalità che Veneto Strade S.p.A. intende perseguire con la realizzazione dei lavori, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo di ciascun contratto applicativo e quindi di essere a conoscenza delle facoltà di procedere alla risoluzione che Veneto Strade S.p.A. si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.
4. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l'Accordo Quadro e dei singoli progetti per quanto attiene alla loco perfetta esecuzione.
5. Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore darà altresì atto senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
6. Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore dichiarerà di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver valutato l'influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata che possono incidere sull'andamento e sul costo dei lavori ed in particolare di:
 - ✓ aver preso conoscenza degli oneri relativi delle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - ✓ aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e della tipologia degli stessi;
 - ✓ aver preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento dei materiali;
 - ✓ avere accettato le condizioni del suolo e del sottosuolo su cui insisterà l'opera;
 - ✓ avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione;
 - ✓ aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte riconoscendo lo stesso perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
 - ✓ avere attentamente vagliato tutte le indicazioni a le clausole riportate negli elaborati progettuali, in particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilità dell'Appaltatore;
 - ✓ aver giudicato pertanto i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali sufficientemente sviluppati per

una immediata cantierabilità che, per quanto la rappresentazione dei siti sia esatta, le opere possono essere realizzate secondo i costi previsti.

7. L'impresa dovrà a semplice richiesta della Direzione Lavori eseguire i lavori anche in orario notturno ove la D.L. lo ritenesse opportuno per le particolari condizioni di traffico, con orario continuato (giorno e notte) fino al completamento del lavoro.
8. L'impresa dovrà eseguire la segnaletica orizzontale, entro e non oltre 5 gg. dalla semplice richiesta della D.L., sui nuovi tronchi di rifacimento del piano viabile, in caso di ritardato intervento sarà applicata una penale di cui all'art. 18 del presente Accordo Quadro.
9. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 9 - Modalità e tempi di stipula dei contratti applicativi

1. Durante la vigenza del presente Accordo Quadro Veneto Strade S.p.A. procederà all'approvazione di progetti esecutivi per l'appalto (Artt. 26 e 27 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i.) per ogni singolo lotto.
2. L'Appaltatore dell'Accordo Quadro non potrà comunque vantare diritto alcuno, qualora, nel corso di validità dell'Accordo Quadro, e lungo le tratte stradali di cui all'allegato "A", Veneto Strade S.p.A. dovesse appaltare al di fuori dell'Accordo medesimo altri lavori che riguardino analoghe opere di pavimentazione.
3. E' facoltà di Veneto Strade S.p.A. procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Appaltatore di una pluralità di contratti applicativi.
4. Resta in capo all'Appaltatore l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e di quanto offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/Appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.
5. Per l'attuazione dell'Accordo Quadro è individuato il Responsabile dei Procedimenti; per ciascun contratto applicativo di ogni singolo lotto saranno nominati il Direttore Lavori ed eventualmente il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora necessario ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
6. Il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Appaltatore, per ogni singolo contratto applicativo la decisione ed i termini del singolo intervento, mettendo a disposizione copia del progetto approvato e pronto per l'esecuzione e indicando il nominativo del Direttore dei Lavori. Entro 7 gg dall'intervenuta comunicazione di affidamento, l'Appaltatore dovrà fornire al RUP, mediante PEC inoltrata alla Direzione Operativa di Belluno le informazioni che verranno richieste per il successivo perfezionamento del contratto applicativo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo mix design, studio delle miscele, schede tecniche della mano di attacco/emulsioni bituminose, certificati di provenienza ed origine dei materiali, polizze assicurative, cronoprogramma, richiesta di ordinanza per cantiere stradale, richieste di subappalto qualora si tratti di attività necessarie all'avvio del cantiere, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti etc). Veneto Strade S.p.A., entro un termine non inferiore a gg 5, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, inviterà l'Appaltatore alla stipula del relativo contratto applicativo; prima della data fissata per la stipula l'Appaltatore dovrà presentare il POS e l'eventuale PSS. Successivamente alla stipula del contratto applicativo Veneto Strade S.p.A. procederà alla consegna dei lavori.
7. Salvi i casi di cui al successivo comma 8 l'Appaltatore si impegna ad attivare il cantiere entro 7 (sette) giorni dalla consegna dei lavori.
8. Con la comunicazione di intervenuto affidamento potrà nel caso essere disposto anche l'avvio dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i.; il direttore dei lavori provvederà in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore e risoluzione dell'Accordo Quadro

1. in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i. per cui la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento dei lavori, sempre che non siano stati aggiudicatari di un altro Lotto.
2. Nel caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro a Raggruppamenti Temporanei di Imprese in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione rispettivamente i cc. 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i..

Art. 11 - Rappresentante dell'Aggiudicatario, domicilio e Direttore dei Lavori

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro l'Appaltatore elegge il proprio domicilio ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000 che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro e si impegna a darne tempestivamente comunicazione al Responsabile del procedimento competente.
2. Le comunicazioni e ogni altra notificazione da parte del Committente, dipendente dal contratto/contratti applicativi si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del legale rappresentante dello stesso, ovvero alla data di ricezione delle medesime presso il proprio domicilio legale. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, verranno effettuate tutte le intimazioni, assegnazione di termini .
3. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto 19/04/2000 n. 145, le persone autorizzate a riscuotere.
4. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previa richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.
5. L'appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla stazione appaltante accompagnate dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 12 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture e i componenti oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di Regolamenti in materia di qualità provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Accordo Quadro e negli elaborati progettuali relativi ai singoli contratti applicativi. La realizzazione delle opere è sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente normative in materia, con particolare riguardo alle norme ambientali, alle regole dell'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'Ufficio.

Art. 13 - Disposizioni per l'impiego di prodotti da costruzione

1. L'Impresa Appaltatrice, in fase di esecuzione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo affidatole all'interno del presente Accordo Quadro, deve utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE, con relativa dichiarazione di prestazione (dove obbligatorio) e comunque verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti;
2. La Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l'idoneità all'uso previsto, controllerà discrezionalmente mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate.
3. Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni vigenti del Nuovo Regolamento CPR 305/2011 ed in tal caso, sarà esclusivo onere dell'Appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti di Veneto Strade S.p.A.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'inizio dei lavori dovrà avvenire non oltre i 45 giorni dalla stipula del Contratto Applicativo. Tale data dovrà essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 15 giorni. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà di Veneto Strade S.p.A. risolvere il contratto applicativo e l'Accordo Quadro, oltre ad incamerare la cauzione definitiva prestata e fissata nel presente Accordo Quadro. L'Appaltatore sarà comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga indetta nuova procedura per l'affidamento degli stessi lavori. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
3. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Aggiudicatario è escluso della partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Nei casi in cui, per la specificità di lavori, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne parziali.
5. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità al progetto dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.
6. Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte di Veneto Strade S.p.A.

Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto applicativo in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sempre nel contratto applicativo sarà definito il cronoprogramma per l'esecuzione del lavoro con identificazione delle date per l'ultimazione delle parti intermedie della lavorazione.
2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

Art. 16 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute disposizioni di Legge o comunque richieste dalla S.A., condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori, d'Ufficio, o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione del Contratto Applicativo.

La sospensione ordinata dal Direttore dei Lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

Il verbale di sospensione dei lavori consiste nella compilazione, con l'intervento dell'esecutore o di un suo Legale Rappresentante, di una nota/verbale congiunta nella quale vengono indicate le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Rientrano tra le circostanze speciali le situazioni che, nei limiti e alle condizioni del Contratto Applicativo, determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i. e Linee Guida ANAC. La sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

2. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In caso di accoglimento della richiesta di risoluzione, l'esecutore non avrà diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, mentre avrà diritto al pagamento, a termini di Contratto Applicativo delle prestazioni regolarmente eseguite.

La sospensione permarrà per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo.

L'esecutore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione delle attività senza che queste siano riprese, potrà diffidare per iscritto il Direttore dei Lavori e la S.A. affinché la D.L. disponga la ripresa. La diffida anche nei confronti della S.A. costituisce condizione necessaria perché l'esecutore possa formulare contestazioni in ordine alla illegittima maggiore durata della sospensione e/o richieste conseguenti.

Cessate le cause che hanno determinato la sospensione delle attività, il Direttore dei Lavori ordinerà la ripresa delle stesse. La ripresa delle attività verrà formalizzata tramite apposito Ordine di Servizio emesso dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

La sospensione, disposta nei termini sopra descritti, comporta il differimento dei tempi di ultimazione per parti e del Termine di Ultimazione Finale dell'Opera per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga dei termini intermedi e del Termine di Ultimazione verrà concordata in contraddittorio tra l'esecutore e la Direzione Lavori. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dalla S.A., salvo il diritto dell'esecutore di formulare riserva, limitatamente all'entità della proroga medesima.

L'esecutore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione totale e/o parziale delle attività, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, nonché i rischi di significative alterazioni dello stato qualitativo delle componenti ambientali.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
2. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo Art. 13, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 18 - Penale per ritardi in fase di esecuzione dei singoli Contratti Applicativi

1. Penali in fase di esecuzione dei contratti applicativi:
 - a) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale pari allo 1,0‰ (uno per mille) dell'importo del contratto applicativo. Nel caso di mancato rispetto del termine di esecuzione del ripristino della segnaletica orizzontale, sarà applicata una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo.
 - b) Nel caso di mancato rispetto della data di ultimazione prevista per ogni singola attività intermedia nel cronoprogramma del singolo contratto applicativo, sarà sanzionata con l'applicazione di una penale giornaliera calcolata in misura del 0,5‰ sull'importo del contratto applicativo.
 - c) Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Dlgs. 81/2008 e nei documenti per la sicurezza di ciascuno contratto applicativo o delle disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l'eliminazione della non conformità contestategli, indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, sarà comminata una penale che sarà detratta dal primo stato di avanzamento utile pari ad **€ 100,00** per ogni giorno di ritardo in relazione alla singola non conformità contestata e non eliminata. Si dà atto che si intende per "non conformità", in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal D.P.I.). Nel caso di non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza ove nominato, o dal Direttore dei lavori e segnalata al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all'Appaltatore una penale pari a **€ 100,00** per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all'Appaltatore. Dopo la terza inosservanza da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi di cui al presente punto, oltre l'applicazione delle relative penali, Veneto Strade S.p.A. si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e dell'accordo Quadro in danno dell'Appaltatore, ai sensi dell'Art. 1456 del C.C.
Veneto Strade S.p.A. provvederà alla riscossione delle penali di cui sopra mediante ritenuta da applicarsi a valere sull'importo del S.A.L. successivo alla conclusione della singola parte di opera, oppure sull'ultimo Certificato di Pagamento o nello Stato Finale dei lavori. Qualora non risultassero sufficienti tali disponibilità sulla cauzione definitiva. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei precedenti punti a) e b) non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto applicativo. Qualora i ritardi risultassero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione l'istituto della risoluzione del contratto di cui all' Art. 108 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i. e Linee Guida ANAC.
2. Penali relative alla non corretta applicazione dell'Accordo Quadro: nel caso in cui l'Aggiudicatario non rispetti anche solo una delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro relative all'affidamento ed all'avvio dei lavori connessi ai contratti applicativi (Artt.9, 14) sarà applicata una penale giornaliera pari a € 200,00.
3. Le penali di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della cauzione definitiva di cui all'Art. 37 del presente atto. Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale Veneto Strade S.p.A. si riserva la facoltà di risoluzione dell'Accordo Quadro.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Veneto Strade S.p.A. a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che più ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nel rispetto del progetto e del relativo cronoprogramma e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, anche in funzione delle esigenze legate all'esercizio della strada.
2. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore presenterà all'approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, se nominato, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite.

3. Detto programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell'eventuale cronoprogramma predisposto da Veneto Strade S.p.A. Detto cronoprogramma potrà essere modificato o integrato da Veneto Strade S.p.A., attraverso ordine di servizio del Direttore dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - ✓ per il coordinamento con prestazioni o forniture di terzi;
 - ✓ per l'intervento o il mancato intervento di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano interessate in qualunque modo dai lavori;
 - ✓ per l'intervento di enti diversi da Veneto Strade S.p.A. che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità riguardo alla tutela delle aree o dei siti interessati in qualunque modo dai lavori;
 - ✓ per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico nonché collaudi specifici o parziali;
 - ✓ su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, se nominato, per motivi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - ✓ per necessità legate alla gestione dei cantieri stradali in ambito locale.

Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:
 - a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del

Contratto.

4. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia integralmente al citato C.S.A. - Norme Tecniche dei singoli affidamenti allegati ai Contratti Applicativi ed alla Normativa di riferimento.

Qualora Veneto Strade S.p.A. intenda eseguire ulteriori lavori o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, Veneto Strade S.p.A. stessa, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione o il Responsabile dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando saranno ripristinate adeguate condizioni di igiene e sicurezza.

In caso di sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente per i lavoratori non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; eventuali sospensioni dovute ed inosservanze dell'Appaltatore delle norme in materia di igiene e sicurezza non comporteranno slittamenti dei tempi di ultimazione dei lavori.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale immotivato ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori - o sulle scadenze intermedie, esplicitamente fissate nell'eventuale cronoprogramma, anche in un solo Contratto Applicativo ed indipendentemente dall'importo del contratto medesimo - superiore al 20% del relativo tempo contrattuale potrà attivare, ad insindacabile giudizio di Veneto Strade S.p.A. quanto previsto per la risoluzione del Contratto stesso e dell'intero Accordo Quadro, senza obbligo di ulteriore motivazione, anche ai sensi dell' Art. 1456 del Codice Civile. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore.
2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del Contratto Applicativo, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'Appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 22 - Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificano nel cantiere durante il corso dei lavori. In particolare nessun compenso è dovuto da Veneto Strade S.p.A. per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ecc..
2. Non saranno considerati danni di forza maggiore eventuali ammaloramenti della sovrastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità e geli. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare detti danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a corpo

1. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
2. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
3. Nei casi di cui al comma 2, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi

unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza previsti in contratto, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Accordo Quadro, con riferimento ai relativi contratti applicativi e all'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, verranno utilizzate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevabili in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori;
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro e negli specifici Capitolati speciali d'appalto relativi ai contratti applicativi, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali;
4. Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dei registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale;
5. La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi dell'elenco posto a base del progetto relative al contratto applicativo in questione al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.
6. La contabilizzazione di eventuali oneri di sicurezza speciali avverrà a misura secondo l'elenco prezzi in vigore e in base alle attività effettivamente svolte. Per quanto attiene gli oneri di sicurezza generali si evidenzia che gli stessi sono compensati già all'interno della voce di prezzo della singola attività e pertanto liquidati direttamente nell'importo derivante dalle quantità accertate moltiplicate per la voce di elenco prezzi al netto del ribasso offerto.

Art. 25 - Eventuali lavori in economia

1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come segue:
 - a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati;
 - b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi dell'elenco prezzi aziendale approvato da Veneto Strade S.p.A. con Determina n°16.028/2018 del 26/06/2018, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti per i noli e per i trasporti. Il costo della manodopera o del personale non è soggetto a ribasso.
2. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia è effettuata con le

modalità di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.

3. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese generali, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - a. nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi
 - b. nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi;
 - c. nella misura stabilita nelle premesse dell'elenco prezzi aziendale approvato da Veneto Strade S.p.A. con Determina n°16.028/2018 del 26/06/2018.

Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, benché accettati dal direttore dei lavori.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 27 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore dell'importo di ogni singolo Contratto Applicativo, da erogare dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P.. Nel caso il Contratto Applicativo sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a Norma dell'Articolo n°1282 del Codice Civile.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n°385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 28 - Pagamenti in acconto

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall' Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascuno contratto applicativo.
2. Per l'esecuzione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto (S.A.L.) secondo quanto previsto dal singolo Contratto Applicativo.
3. A garanzia dell'osservanza delle Norme e delle prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Art. 29- Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta

- e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.
 3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 28, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
 4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
 5. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
 6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 30 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'esecutore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del presente appalto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dell'ANAC relativo al singolo lotto nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
Il Contraente esecutore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e l'esclusiva responsabilità dell'inserimento, nei contratti stipulati eventualmente con i subappaltatori e i contrattisti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma in questione.
3. Il Contraente appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni mediante Raccomandata A.R. da inoltrarsi anche presso la Direzione VENETO STRADE SpA – Servizio Gare e Forniture - via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) o via PEC all'indirizzo appalti@pec.venetostrade.it – ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Art. 31- Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. Trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora
5. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Art. 32 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. I singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'Elenco Prezzi (allegato B) al netto del ribasso offerto in sede di gara. Ai sensi dell'art. 133 c. 2 del codice è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo Quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1 del codice civile. Pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentriche, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

CAPO 6 GARANZIE

Art. 34 - Garanzie per la partecipazione

1. In accordo all'articolo 93 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i., per la partecipazione è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2,00 % del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non diversamente indicato. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per

la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 35 - Garanzie per l'esecuzione

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario le reintegrazioni della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprata solidità.

Art. 36 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 33 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
4. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 37 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 9, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.
3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38 - Variazione dei lavori

1. Fermo restando l'importo massimo dell'Accordo Quadro Veneto Strade S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i. e Linee Guida ANAC.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei lavori.
3. L'elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera ritenute ammissibili.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al Direttore dei lavori prima dell'esecuzione del lavoro oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o

ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dei lavori oggetto di tali richieste.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino voci non previste nell'elenco prezzi, si precede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento, secondo i criteri di cui all'art. 8 del D.M. 49/2018, prima dell'esecuzione delle varianti stesse.
2. I nuovi prezzi saranno valutati:
 - a) desumendoli dal prezzario aziendale approvato da Veneto Strade S.p.A. con Determina n°16.028/2018 del 26/06/2018;
 - b) desumendoli da prezzari ufficiali della Regione Veneto o di Enti ad essa appartenenti, delle Regioni confinanti o di ANAS S.p.A.;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.Su tali prezzi verrà applicata la percentuale di ribasso desunta dall'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto applicativo o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. il DURC, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione, se nominato, o in alternativa al Direttore Lavori il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
 - a. una dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento, o in alternativa il Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto Norme tecniche redatto per il singolo progetto-contratto applicativo;
 - b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo Art. 44.

Art. 41 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
 - a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo Art. 40, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 42, Art. 43, Art. 44 o Art. 45.

Art. 42 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS)

1. Per i cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma terzo, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di seguito denominato PSC, di cui all'articolo 90 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. predisposto dal Coordinatore per la Progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi del decreto prima citato.
2. L'obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.
3. Diversamente per i cantieri di entità e tipologia non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma terzo, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e se così specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto Norme tecniche redatto per il singolo progetto-contratto applicativo, è fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di seguito denominato PSS, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'art.3 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifici la presenza di pluralità di imprese si rende obbligatoria la redazione del PSC da redigere a cura e spesa dell'Appaltatore per mezzo di un professionista individuato dalla Stazione Appaltante.

Art. 43 - Modifiche e integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS)

1. L'appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più richieste motivate di modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la

- sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
 3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.
 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
 6. Diversamente per i cantieri di entità e tipologia non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma terzo, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e se così specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto Norme tecniche redatto per il singolo progetto-contratto applicativo, l'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'Allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Art. 44 - Piano Operativo di Sicurezza

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 40.
6. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio al Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS) di cui all'Art. 42.

Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento/Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46- Subappalto

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
2. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del codice dei contratti.
3. I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili.
4. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
 - a. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;
 - b. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti

dalla normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

7. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
8. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
9. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
10. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
11. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
12. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al Art. 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
13. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. Si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. 47 - Responsabilità in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48 - Pagamenti dei subappaltatori

1. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. in caso inadempimento da parte dell'affidatario;
 - b. su richiesta del subappaltatore.
2. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49/1 - Contestazioni e riserve

1. In accordo all'articolo 9 del DM n. 49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. Inoltre l'Esecutore deve fornire la prova relativa alle circostanze dal lui prese a riferimento per l'iscrizione delle riserve.

Per quanto riguarda le riserve relative ad eventuali sospensioni totali o parziali dei lavori, per quanto attiene al modo di iscrizione, alla quantificazione, alla decadenza, si fa riferimento alla regolamentazione contenuta nell'art. 10 del DM n. 49 del 07.03.2018.

Per quanto riguarda le riserve, derivanti dall'eventuale recesso dal contratto per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ferma restando la validità delle clausole indicate nel C.S.A. per il diniego dal recesso, per quanto attiene al modo di iscrizione, alla quantificazione, alla decadenza, si fa riferimento alla regolamentazione contenuta nell'art. 5 del DM n. 49 del 07/03/2018.

Per quanto riguarda le riserve, derivanti dall'eventuale "Anomalo Andamento dei Lavori" per fatti imputabili esclusivamente alla Stazione Appaltante, la loro iscrizione, a pena di decadenza deve essere fatta sul registro di contabilità in occasione del primo S.A.L. che ne consenta la quantificazione.

Per quanto riguarda la loro quantificazione, si procederà con le stesse voci (spese generali, ritardata percezione utile, improduttivo utilizzo di macchinari e manodopera) previste nel caso di sospensione parziale o totale e con le stesse modalità, con l'avvertenza che per il calcolo si farà riferimento alla

sottoproduzione giornaliera del periodo di andamento anomalo, al netto di utile di impresa (10%) e spese generali (15%).

Per eventuali altre riserve, riguardanti la contabilità, i nuovi prezzi, ecc.. si farà riferimento alle valutazioni della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento da rendere di volta in volta a seconda del caso da trattare.

2. All'atto della firma del conto finale, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato e le riserve decadute.

Art. 49/2 - Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 50 - Contenzioso

1. Le controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo Art. 49/1, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalità previste dall'articolo 209 del codice dei contratti.
2. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del codice dei contratti. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 211 del codice dei contratti, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
3. Per la nomina degli arbitri vanno rispettate anche le disposizioni di cui all'articolo 209, commi 5 e 6, del codice dei contratti.
4. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.
5. La sede del collegio arbitrale sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).
6. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
7. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.
8. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.
9. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
10. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incumbenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.
11. Il compenso degli arbitri dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 209, commi da 16 a 21 del codice dei contratti.

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
2. In accordo all'articolo 30, commi 5 e 5bis, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma

3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula dell'Accordo quadro e dei successivi contratti applicativi, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
 - b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli art. 28 e art. 29 del presente Capitolato Speciale;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli art. 28 e art. 29 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Qualora il DURC sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 53 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi degli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico, ivi incluso il contratto di Accordo Quadro, durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i.;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i., sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3;
 - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico, ivi incluso il contratto di Accordo Quadro, durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

- prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i..
3. Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto applicativo e l'intero Accordo Quadro.
 4. Il contratto applicativo e l'intero Accordo Quadro sono altresì risolti qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 21 del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'art. 30 del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
 5. Sono causa di risoluzione:
 - il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
 6. Nel caso di risoluzione del contratto, ivi incluso il contratto di Accordo Quadro, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
 8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
 9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i..
 10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

11. Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.
14. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
15. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 11

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione. Entro 30 giorni della data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori fatto salvo il risarcimento del danno di Veneto Strade S.p.A. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato (1,0‰), proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Veneto Strade S.p.A. riprende in consegna le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questa ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal Direttore dei lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione e gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte di Veneto Strade S.p.A., da effettuarsi entro i termini previsti dei singoli contratti applicativi.
5. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione finale del collaudo, si verificassero variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere realizzate dall'Appaltatore, quest'ultimo ha l'obbligo di notificare detti inconvenienti a Veneto Strade S.p.A. entro 5 giorni dal loro verificarsi affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.
6. L'Appaltatore è tenuto a rimediare a detti inconvenienti tempestivamente. I relativi lavori verranno contabilizzati applicando i prezzi in elenco.
7. L'Appaltatore è responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato nel presente articolo.

Art. 55 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010.
3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
5. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione nei tempi previsti dall'art. 54, comma 3.

CAPO 12 NORME FINALI

Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - c. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione;
 - d. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - e. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - f. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le

- disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- g. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - i. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - l. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - m. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
 - n. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale
 - p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - q. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - r. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - t. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - v. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e

pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.

- z. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. L'appaltatore è anche obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.
5. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
6. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dal direttore dei lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta del direttore dei lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione nelle posizioni originarie.
7. L'appaltatore deve produrre al direttore dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta del direttore dei lavori. Le foto, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recano in modo automatico e non modificabile la data e l'ora dello scatto.
8. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 58 - Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente Capitolato.

2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta l'applicazione della penale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 59 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nell'area allo scopo indicata dalla Direzione Lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
A tal fine si precisa che:
 - la selezione tra materiale utilizzabile e non utilizzabile è fatta a cura e spese dell'Appaltatore, su indicazione della Direzione Lavori alla quale spetta il potere decisionale su quale materiale è da ritenersi utilizzabile e quale non utilizzabile, intendendosi che rimangono a carico dell'Ente Appaltante gli oneri per la classificazione dello stesso;
 - gli oneri per l'impiego e per la sistemazione del materiale utilizzabile nell'ambito del cantiere (per riempimenti, ritombamenti, formazione di scarpate, sottofondi etc.) sono da intendersi compresi nelle specifiche voci di scavo, demolizione ecc.. e quindi a totale carico dell'Appaltatore;
 - il materiale utilizzabile in esubero rispetto alle esigenze del cantiere dovrà essere trasportato e regolarmente accatastato in aree allo scopo individuate dalla Direzione Lavori; per tale onere viene applicato il relativo prezzo di cui all'Art. PV.01.01 "Trasporto materiali inerti, rocciosi o demolizioni oltre 10 km";
 - il materiale da scavi e demolizioni classificato dalla Direzione Lavori come "non utilizzabile" dovrà essere trasportato a qualsiasi distanza a discarica regolarmente autorizzata intendendosi a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per selezione, trasporto, smaltimento, indennità di ogni genere, espletamento delle relative pratiche etc.; per tale onere viene applicato il relativo prezzo di cui all'Art. PV.01.01 "Trasporto materiali inerti, rocciosi o demolizioni oltre 10 km";
 - il materiale proveniente dalle demolizioni di opere in cls e c.a., qualora giudicato "non utilizzabile", a seguito del taglio dei ferri e dopo essere stato ridotto a pezzatura idonea (max. 0.3 mc) verrà accatastato con cura in apposita area allo scopo individuata dalla Direzione Lavori o trasportato a qualsiasi distanza a discarica o impianto regolarmente autorizzati intendendosi a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore

tutti gli oneri per selezione, trasporto, smaltimento, indennità di ogni genere, espletamento delle relative pratiche etc. così come previsto nelle specifiche voci di Elenco Prezzi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 14 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo Art. 60.

Art. 60 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.).
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Art. 61 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012).
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, comprese:
 - a. terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs. 152/2006;
 - b. terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e a cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme sopravvenute.

Art. 62 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010.
3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 63 - Rifiuti

1. I rifiuti ed il materiale di risulta derivanti da tutte le lavorazioni nonché i prodotti di scavo che devono essere considerati rifiuti, si intendono, a tutti gli effetti di legge, prodotti dall'Appaltatore a devono essere smaltiti a sua cura e spese.
2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalle normative ambientali, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e della tipologia dei rifiuti prodotti.
3. E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, riutilizzo o smaltimento in adempimento il quanto disposto della normativa attuale in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dalla Legge 98/2013 (art. 41 e 41 bis) e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161, così come specificato al precedente art. 61 del presente Capitolato.
4. Sono a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
5. In corso di lavorazione rimane a carico dell'appaltatore la scrupolosa suddivisione del materiale di recupero da quello di rifiuto. Allo scopo, se necessario, lo stesso dovrà operare una pre fresatura al fine di garantire la non mescolanza tra i due materiali, ed il trasporto presso idonei magazzini di stoccaggio, muniti delle apposite autorizzazioni, con oneri a proprio carico.

Art. 64 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, imposte, diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto di Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi. Questo atto sarà da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
2. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 65 - Disciplina del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. Veneto Strade S.p.A. potrà pretendere che l'Appaltatore allontani dal cantiere quei

dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi a Veneto Strade S.p.A. per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

2. L'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il Direttore tecnico di cantiere che sarà un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'Impresa appaltatrice o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'Impresa medesima. L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. In particolare, il Direttore tecnico di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e alle misurazioni nel corso dei lavori; provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza; provvedere a quanto altro necessario in concorso sia con il personale di Veneto Strade S.p.A. che con gli eventuali rappresentanti delle Imprese subaffidatarie; prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.
4. Veneto Strade S.p.A. ed il Direttore dei lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del Direttore tecnico di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.
5. Veneto Strade S.p.A., attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di cantiere, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. I rappresentanti di Veneto Strade S.p.A., deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere e ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto in qualsiasi giorno ed ora.

Art. 66 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 67 - Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni minime di 200x250 (h) cm.
2. La fornitura e la relativa installazione dei cartelli dovrà avvenire, nei siti indicati dalla Direzione Lavori, entro otto giorni dalla consegna dei lavori. Il tabellone sarà realizzato, salvo diversa indicazione, su supporto metallico con sfondo bianco e scritte nere e recherà di norma, a colori indelebili, le indicazioni successivamente fornite dalla Stazione Appaltante.
I loghi, da riprodurre nei colori originali, verranno forniti direttamente dalla Stazione Appaltante stessa su supporto informatizzato.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
3. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 50,00.* (diconsi € cinquanta.*) ed una penale giornaliera pari allo 0.03% dell'importo netto contrattuale dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato.